



COMMISSARIO DELEGATO  
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO  
DELLA  
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M n 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

DECRETO N. 203

del 29 NOV. 2004

**Oggetto: Proroga autorizzazione provvisoria alla ditta Mariotti Paola – Via Ittiri n. 90, fino al 30 novembre 2005. Centro integrato Casal Bianco.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;

Vista la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003 e 24 gennaio 2004 con i quali è stato dichiarato, prorogato, ed esteso sino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

Viste le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;


Visto l'art. 3, punto 1.12, dell'ordinanza n. 2992/1999 che attribuisce al Commissario delegato, ai fini del superamento dell'emergenza, il compito di promuovere la realizzazione e l'attivazione dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero dei rifiuti generati dalla rottamazione dei veicoli a motore;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 ottobre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio di Roma e provincia, nonché interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 112 concernente l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

Visto il Piano degli Interventi di Emergenza per l'intero territorio della Regione Lazio adottato, con decreto commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, pubblicato sul S.O. n. 5 al B.U.R.L. n. 28 del 10 ottobre 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;

Vista la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, contenente, tra l'altro, lo schema di trasposizione dai codici C.E.R. di cui al D.Lgs. 22/1999 ai



codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE;

Vista la circolare n. 1 dell'Assessore all'Ambiente della Regione Lazio datata 26 aprile 2002, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 10.6.2002, concernente le operazioni di trattamento per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso;

Visto il decreto commissariale n. 165, del 28 novembre 2003, che proroga fino al 30 novembre 2004 l'autorizzazione provvisoria ad esercitare l'attività di autodemolizione e rottamazione, nel sito attualmente occupato, della ditta indicata in oggetto;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto da Comune di Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio in data 25 settembre 1997 per l'individuazione dei siti per le localizzazioni ambientalmente compatibili delle attività di autodemolizione e rottamazione ed i provvedimenti attuativi dello stesso;

Considerato che è tuttora in corso l'attività istruttoria relativa alla procedura di delocalizzazione degli operatori presso centri ambientalmente compatibili meglio individuati nel citato Accordo di Programma;

Considerato, altresì, che nell'ambito del procedimento di cui sopra, questa Amministrazione – d'intesa col Comune di Roma e con la società Risorse per Roma S.p.A. – sta provvedendo ad una nuova verifica della idoneità dei siti, all'espletamento delle eventuali procedure ablatorie, alla definizione delle procedure per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 – di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – i soggetti titolari dei centri di autodemolizione e rottamazione sono tenuti alla presentazione di un Piano di adeguamento dell'impianto in esercizio alle disposizioni di cui al citato Decreto.

Preso atto che la ditta in oggetto ha presentato il suddetto Piano di adeguamento, la cui istruttoria è tuttora in corso;


Acquisita l'istanza della ditta di cui trattasi con la quale si chiede la proroga dell'autorizzazione provvisoria;

Ritenuto che – nelle more della conclusione delle suddette procedure – è opportuno prorogare l'autorizzazione provvisoria alle attività di cui trattasi nei siti attualmente occupati, al fine di evitare rischi di carattere ambientale ed igienico sanitario che potrebbero derivare dalla mancata continuità del trattamento e/o dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalle menzionate attività;

Considerato che in difetto di proroga la ditta sarebbe costretta a cessare l'attività incorrendo nelle sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 22/1997;

Considerato, inoltre, che non trattasi di approvazione di nuovi impianti di smaltimento e/o recupero ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di prorogare l'autorizzazione provvisoria della ditta in questione, nel sito attualmente occupato, esercitando le facoltà di deroga di cui all'art. 13 della citata ordinanza del Ministro dell'Interno n.2992/99;



Visto il decreto commissariale n. 7, del 10 dicembre 2002, con il quale l'Assessore Marco Verzaschi è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

Visto il decreto commissariale n. 52 del 12 giugno 2003 con il quale il Dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato responsabile unico del procedimento degli interventi di cui al Piano commissariale di emergenza

## DECRETA


per le ragioni indicate in narrativa, di prorogare fino al **30 novembre 2005**, alla ditta Mariotti Paola, l'autorizzazione provvisoria ad esercitare l'attività, presso l'impianto sito in Roma Via Ittiri di n. 90.

La ditta autorizzata provvisoriamente dovrà operare nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97 e di tutte le prescrizioni, gli obblighi e le limitazioni di cui ai precedenti provvedimenti di autorizzazione provvisoria.

Nell'esercizio dell'attività di cui sopra, la ditta provvisoriamente autorizzata dovrà porre in essere ogni idonea cautela in modo tale da evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli rispettando scrupolosamente quanto previsto dal D.Lgs. 626/94.

In particolare:

- a) Potranno essere trattati e/o smaltiti esclusivamente i rifiuti indicati nell'Allegato "B" che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.  
Soltanto in sede di autorizzazione definitiva si procederà all'individuazione definitiva dei rifiuti che ciascuna ditta potrà trattare e/o smaltire.
- b) la quantità massima dei rifiuti corrispondenti alle tipologie sopra autorizzate, smaltibili fino alla scadenza dell'autorizzazione, non potrà eccedere **t 1.972**.
- c) dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
  - i liquidi estratti durante il ciclo di lavorazione, in attesa di smaltimento e/o recupero dovranno essere conservati negli appositi contenitori a tenuta stagna collocati sul bacino di contenimento per il trattamento dei veicoli;
  - gli eventuali accumulatori elettrici esausti devono essere ammassati in apposito contenitore a tenuta stagna, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, provvedendo a conferirli al COBAT (L. 475/88);
  - per gli oli usati dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche del D.M. 392/97 e dovranno essere conferiti al relativo Consorzio obbligatorio;
  - i veicoli raccolti presso l'impianto potranno esservi custoditi per un periodo non superiore a 90gg., decorso il quale dovranno essere avviati a rottamazione;
  - l'emissione di rumori dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
  - non dovrà essere effettuata la bruciatura dei copertoni e di ogni altra parte dei veicoli;
  - dovranno essere evitate la diffusione di polveri, di esalazioni moleste e danni o incomodi al vicinato ed ai lavoranti;
  - dovrà essere comunicata la quantità dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente, secondo le vigenti disposizioni di legge;



- dovrà essere accertato che i terzi ai quali eventualmente siano affidati i rifiuti per le attività di smaltimento diverse da quelle autorizzate, siano muniti delle necessarie autorizzazioni. Le ditte alle quali potranno venire affidati i rifiuti per le successive fasi di smaltimento e/o di recupero dovranno essere annotate nei registri di carico e scarico e saranno soggette ai controlli di legge da parte degli organi preposti;
- si dovrà procedere alla bonifica dei rifiuti e ogni altro agente inquinante, ai sensi della vigente normativa, del sito attualmente occupato. Tale bonifica dell'area interessata dall'attuale impianto dovrà essere eseguita a cura e spese della ditta in questione senza nulla pretendere per eventuali lavori di adeguamento prescritti dalle autorità preposte.

La ditta dovrà tenere registro delle eventuali parti commercializzate, rispettando quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 209/03.

La presente autorizzazione, rilasciata in via del tutto provvisoria, non costituisce titolo alcuno ai fini della sanatoria di manufatti esistenti i quali rimangono assoggettati alle norme vigenti in materia di edilizia ed urbanistica e verrà revocata, anche prima della scadenza, nel caso di mancato rispetto da parte della ditta interessata della tempistica prescritta per l'attuazione del centro integrato in località Casal Bianco.

Sono fatte salve altre autorizzazioni e/o concessioni richieste dalle suddette norme, ovvero le autorizzazioni per l'esercizio di eventuali attività commerciali.

In caso di mancato rinnovo della presente autorizzazione, il richiedente dovrà provvedere alla rimessa in pristino dell'area interessata dall'impianto a propria cura e spese, senza nulla pretendere per eventuali lavori di adeguamento dell'impianto già prescritti dalle competenti autorità.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca qualora, su richiesta del Comune di Roma, le aree interessate dall'attività siano oggetto di realizzazione di opere di pubblica utilità.

La presente autorizzazione è subordinata alla prestazione di idonea **polizza fidejussoria**, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, per un importo pari ad € 103.291,38 (centotremiladuecentonovantunovirgolatrentotto euro) a favore della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 L.R. 27/98. In difetto si procederà alla revoca di tale autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

Il presente provvedimento è redatto in tre originali, uno per gli atti del Commissario e gli altri per i successivi adempimenti da parte degli uffici di supporto al Commissario e verrà trasmesso alla ditta interessata ed al Comune di Roma.

Marco Verzaschi



## AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ROTTAMATORI

12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12.01.04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
15.01.04	imballaggi metallici
15.01.05	imballaggi in materiali compositi
15.01.06	imballaggi in materiali misti
16.01.06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16.01.17	metalli ferrosi
16.01.18	metalli non ferrosi
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15
17.04.01	rame, bronzo, ottone
17.04.02	alluminio
17.04.03	piombo
17.04.04	zinco
17.04.05	ferro e acciaio
17.04.06	stagno
17.04.07	metalli misti
17.04.11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.40	metallo
20.03.07	rifiuti ingombranti

Presso l'impianto può essere effettuato il deposito temporaneo anche dei rifiuti sotto indicati derivanti esclusivamente dal rifiuto 16.01.06 conferito direttamente all'impianto:

16.01.03	pneumatici usati
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11
16.01.16	serbatoi per gas liquido
16.01.19	plastica
16.01.20	vetro
16.01.22	componenti non specificati altrimenti
16.08.01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)

